



**COMUNE DI NOVENTA PADOVANA**

**PROVINCIA DI PADOVA**

**P.R.G. VIGENTE**

**VARIANTE NORMATIVA AL P.R.G.  
art. 29 lettera "a" delle N.T.A.**

**AGGIORNAMENTO : 3 FEBBRAIO 2003**

**REGOLAMENTO PER 'INSTALLAZIONE E  
L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER  
LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H**

*Adottato ai sensi dell'art. 50 comma 4 lettera "1" L.R. 61/85 richiamata dall'art. 48 1° comma L.R. 11/2004*

**A CURA DEL SETTORE : URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Sandro Beghin**

**RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Gabriella Dal Pra**

## **CAPO I**

### **FINALITÀ E CAMPO APPLICATIVO**

ART. 1. FINALITÀ

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

## **CAPO II**

### **PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI**

ART. 3. CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

ART. 4. DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 5. AREE SENSIBILI

ART. 6. MISURE DI MASCHERAMENTO

ART. 7. PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI

ART. 8. GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE

ART. 9. ISTRUTTORIA DEL PIANO COMUNALE DELLE INSTALLAZIONI DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H

ART. 10. REDAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO

## **CAPO III**

### **PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI**

ART. 11. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO

ART. 12. ISTRUTTORIA

ART. 13. DIVIETI E DEROGHE

ART. 14. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI

## **CAPO IV**

### **RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI**

ART. 15. IMPIANTI ESISTENTI IN AREE SENSIBILI

## **CAPO V**

### **CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA**

ART. 16. VIGILANZA E CONTROLLI

ART. 17. MONITORAGGIO

ART. 18. RAPPORTO ANNUALE

## **CAPO VI**

### **SANZIONI**

ART. 19. SANZIONI

## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 20. NORME TRANSITORIE

ART. 21. ACCORDI CON I GESTORI

ART. 22. ENTRATA IN VIGORE

## CAPO I

### FINALITÀ E CAMPO APPLICATIVO

#### Art. 1. Finalità

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H sul territorio del Comune di Noventa Padovana, al fine di:

- a) assicurare l'adozione da parte dei titolari e dei gestori degli impianti della migliore tecnologia disponibile per ottenere la minimizzazione dei campi elettromagnetici
- b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- c) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- d) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
- e) adottare accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'impatto visivo degli impianti;
- f) realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale e nelle more dell'approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio – PAT - a mente dell'art. 13, comma 1, lettera q), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ("Norme per il governo del territorio) nell'ambito della quale i criteri di localizzazione siano approvati secondo le procedure previste dagli artt. 14 e 15 della legge regionale medesima.

#### Art. 2. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) e di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*).

## CAPO II

### PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

#### Art. 3. Criteri di localizzazione

I gestori interessati ad installare e/o mantenere impianti, debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso

possibile i campi elettromagnetici e l'impatto paesaggistico attraverso misure di mascheramento.

Per le nuove localizzazioni, i gestori devono indicare anche altre eventuali posizioni ritenute, in alternativa, utilizzabili.

Per le installazioni di cui trattasi, non essendo soggette a divieti generalizzati in relazione alla loro localizzazione salvo quanto disposto nell'art. 4 e 5 di questo regolamento, i siti nei quali è prevista l'installazione per gli impianti di telefonia mobile sono individuati nella planimetria del piano Comunale annuale di localizzazione degli impianti, che dovrà preferenzialmente perseguire le seguenti soluzioni:

- installazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, in strutture pubbliche di viabilità ;
- alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti, sia pubbliche che private, evitando il più possibile strutture dedicate alle sole antenne.

#### **Art. 4. Divieto di installazione degli impianti**

E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:

- a) nelle aree sensibili così come definito dall'art. 5;
- b) nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lsg. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ad eccezione delle zone indicate con lettere b), c), f), g), i) del medesimo articolo nelle quali l'installazione/modifica è possibile previa l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
- c) in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- d) sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del del D. Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni realizzati da altri Enti pubblici ( Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

#### **Art. 5. Aree sensibili**

Per siti sensibili si intendono gli insediamenti con destinazione ad asilo nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado, case di cura e casa di riposo per anziani.

In prossimità di tali aree, esternamente ai siti, l'eventuale richiesta di installazione di nuovi impianti o modifiche dell'esistente deve essere fortemente giustificata con appropriata documentazione che dimostri che le esigenze di copertura del territorio non possano essere altrimenti soddisfatte.

Dovranno comunque essere utilizzate soluzioni tecnologiche che garantiscano la salvaguardia del sito sensibile e dovrà essere approvata, insieme alla richiesta di installazione, un adeguato programma di monitoraggio a cura del gestore.

## **Art. 6. Misure di mascheramento e mitigazione**

Il mascheramento o camuffamento consiste nell'adozione di accorgimenti costruttivi che permettano di rendere esteticamente meno evidenti gli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, provvedendo a seconda del luogo dell'installazione a:

- rendere sempre meno visibile la presenza degli impianti;
- integrare gli impianti in elementi funzionali;
- creare elementi costruttivi che dissimolino la presenza di antenne.

Su tutto il territorio comunale, l'installazione degli impianti deve avvenire preferibilmente su strutture o immobili già esistenti, evitando la realizzazione di impianti dotati di supporto con tipologia a traliccio.

Nelle aree densamente abitate sono preferibili installazioni che, con soluzioni tecnologiche innovative (es. microstazioni, picocelle, microcelle, etc.), garantiscano bassi impatti radioelettrici ed il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale.

In fase progettuale, per minimizzare l'impatto visivo, i gestori dovranno valutare forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'impianto, compreso quello dei vani tecnici.

Nel caso di installazione su edifici, i gestori dovranno inoltre tenere conto della conformazione architettonica degli stessi, armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, e/o integrandone la collocazione con eventuali elementi emergenti dalla copertura, quali vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, ecc..

## **Art. 7. Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti**

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 1° settembre di ogni anno, i gestori interessati devono presentare al Settore Ambiente del Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che informatico:

- a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia in scala 1:5000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- c) cartografia in scala 1:5000 con l'individuazione dei siti di localizzazione e delle aree di ricerca (non superiori ai 200.000 mq.) per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi;
- d) relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle possibili alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio, indicandone anche la posizione in coordinate Gauss-Boaga fuso ovest.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far prevedere nelle eventuali aree di espansione, sia residenziali che produttive, dei siti idonei per la collocazione di impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

#### **Art. 8. Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV)**

Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e per la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti alle caratteristiche tecniche degli impianti, viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione degli impianti per la Telefonia mobile (GTV).

Il GTV, coordinato di norma dal Responsabile dell'Area Tecnica, è costituito oltre che dal predetto Responsabile anche da un laureato o tecnico diplomato di comprovata esperienza in materia, documentata da idoneo curriculum vitae e nominato dal Sindaco. Il GTV si riunisce almeno una volta all'anno per programmare e valutare le installazioni e proporre aggiornamenti al Piano delle antenne.

Il GTV, al fine di favorire una razionale distribuzione dei nuovi impianti e di un riordino delle installazioni esistenti, con particolare riguardo agli impianti localizzati in aree/siti puntuali di attenzione, può promuovere incontri, preventivamente alla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, con i Gestori di reti della telefonia mobile, con l'eventuale presenza dell'ARPAV.

#### **Art. 9. Istruttoria del Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H**

Entro sessanta giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente del Comune ed il GTV, avvalendosi eventualmente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto – ARPAV, dell'U.L.S.S. 16, richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti e, anche alla luce di eventuali osservazioni presentate, formula una proposta di Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

Per gli impianti posti a confine del territorio comunale dovrà essere acquisito un parere non vincolante da parte del comune conterminante.

La proposta di Piano comunale delle installazioni contiene, oltre all'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, le alternative localizzative o realizzative privilegiando le aree maggiormente idonee alla co-ubicazione degli impianti, la delocalizzazione o gli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, integrate da un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti.

Il Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente procede tempestivamente a:

- pubblicizzare un estratto della proposta di Piano comunale delle installazioni mediante avviso all'albo pretorio e la proposta completa nel sito Internet del Comune, l'affissione di manifesti recanti l'espressa indicazione che, nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione, ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall'amministrazione prima di adottare il Piano;

- inviare la proposta di Piano comunale delle installazioni ai gestori con l'invito ad esprimere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione le proprie osservazioni comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative e realizzative ipotizzate.

In caso di mancanza di nuove richieste il Piano comunale delle installazioni è prorogato fino alla presentazione di nuove richieste di installazione.

#### **Art. 10. Redazione definitiva del Piano**

Acquisite le risultanze dell'istruttoria, da formulare a cura del Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente del Comune entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni dei gestori, la Giunta Comunale, nei successivi trenta giorni, si esprime sulle osservazioni presentate, sui pareri espressi, sulle valutazioni e sulle richieste dei gestori, ed approva il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

Il Piano comunale delle installazioni costituirà parte integrante del Piano degli Interventi – PI, a mente dell'art. 17, comma 2, lett. h) della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 ("Norme per il governo del territorio").

Nelle more della vigenza del Piano degli interventi, il Piano comunale delle installazioni ha efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

### **CAPO III**

#### **PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI**

##### **Art. 11. Provvedimento autorizzatorio**

L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

In ogni caso la realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV - "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 - "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate del parere favorevole del Dipartimento Provinciale ARPAV.

##### **Art. 12. Istruttoria**

Nello svolgimento dell'istruttoria il responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente verifica la conformità dell'intervento al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, al

presente Regolamento e al Piano comunale delle installazioni, nonché al Regolamento edilizio comunale e alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

Qualunque sia l'ubicazione, gli impianti devono essere sottoposti alla valutazione della Commissione Edilizia Integrata e dei componenti il GTV per gli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico.

Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.

#### **Art. 13. Divieti e deroghe**

L'installazione di impianti sarà autorizzata in conformità al Piano comunale delle installazioni approvato.

Qualora, successivamente alla data di presentazione del programma di sviluppo della rete, siano intervenute da parte del gestore comprovate esigenze di copertura, l'autorizzazione potrà essere rilasciata previo parere della Giunta Municipale, che si intende tacitamente espresso nel caso di mancata comunicazione di un motivato diniego entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

#### **Art. 14. Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti**

Il gestore è tenuto a presentare al Settore Urbanistica-Ambiente, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

### **CAPO IV**

#### **RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI**

#### **Art. 15. Impianti esistenti in aree sensibili**

In sede di approvazione del Piano comunale delle installazioni deve essere proposta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili.

### **CAPO V**

#### **CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA**

#### **Art. 16. Vigilanza e controlli**

L'amministrazione Comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto – ARPAV.

Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi dell'Ufficio Ambiente e della Polizia Municipale.

Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Il personale incaricato dei controlli invia al Settore Urbanistica-Ambiente copia dei rilievi effettuati e delle eventuali infrazioni riscontrate presso le stazioni radio base di pertinenza del quartiere stesso.

#### **Art. 17. Monitoraggio**

Il Settore Urbanistica-Ambiente del Comune definisce annualmente un piano di monitoraggio degli impianti presenti nel territorio comunale, tenendo conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione e della vicinanza ad aree sensibili e ad aree di attenzione degli impianti e dei programmi annuali di ARPAV, nell'ambito della rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici.

I monitoraggi saranno garantiti anche avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 18. Rapporto annuale**

Il Settore Urbanistica-Ambiente del Comune, predisponde e rende pubblico un Rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti presenti sul territorio e le informazioni identificative degli stessi.

## **CAPO VI**

### **SANZIONI**

#### **Art. 19. Sanzioni**

Nel caso di accertamento di modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti. Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e successive modifiche.

In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo di cui all'art. 14, viene ordinata la disattivazione del medesimo.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001 n. 36.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento spetta al Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente, fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) spettanti al Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata.

Il Sindaco è l'Autorità competente per le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge Regionale Veneto 9 luglio 1993, n. 29 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni).

## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 20. Norme transitorie**

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Piano Comunale delle installazioni degli impianti di telefonia cellulare sarà predisposto in base ai programmi di sviluppo della rete già presentati dai Gestori entro il 30 novembre 2008.

La planimetria prevista all'art. 3 verrà elaborata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e sarà soggetta alla stessa procedura di pubblicizzazione e partecipazione prevista per il piano comunale delle installazioni di cui all'art. 9.

Il Settore Urbanistica-Ambiente provvederà alla formazione ed all'aggiornamento periodico del catasto degli impianti generanti onde elettromagnetiche.

Nelle more dell'istituzione dell'ufficio antenne, il provvedimento autorizzativo seguirà la procedura attualmente in atto.

#### **Art. 21. Accordi con i gestori**

Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D. lgs. 1° agosto 2003 n. 259, gli accordi e i protocolli di intesa conclusi dal Comune con i gestori.

E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente regolamento.

#### **Art. 22. Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in salvaguardia dalla data di adozione ed entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.